



CITTÀ
DI ANDRIA

COPIA

Provincia di BARLETTA – ANDRIA – TRANI
Piazza Umberto I
CF: 81001210723 – P.IVA: 009567707211
Tel. 0883/290111 – Fax 0883/290225

Deliberazione del Consiglio Comunale

Verbale n. 12

OGGETTO: Imposta Municipale Propria – Aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2017

L'anno duemila **DICIASSETTE** il giorno **TRENTA** del mese di **MARZO** alle ore **19,08**, in Andria, nella Sala Consiliare, si è riunito, previo invito notificato ad ogni componente, il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria.

Alle ore 20,48, alla trattazione del presente argomento risultano presenti ed assenti i Consiglieri, come dall'elenco che segue:

			Presente/Assente					Presente/Assente	
1	GIORGINO	Nicola	1		18	VITANOSTRA	Salvatore	16	
2	di PILATO	Pasqua	2		19	BRUNO (Prog And)	Giovanna	17	
3	FARAONE	Addolorata		1	20	MICCOLI	Sabino	18	
4	CORATELLA	Vincenzo	3		21	ZINNI	Michele	19	
5	LOCONTE	Donatello		2	22	FALCETTA	Davide		3
6	DI PILATO	Pietro	4		23	CHIEPPA	Giuseppe	20	
7	FISFOLA	Marcello	5		24	MERAFINA	Maddalena	21	
8	MISCIOSCIA	Benedetto	6		25	DI BARI	Daniela	22	
9	MARMO	Nicola	7		26	DI VINCENZO	Marco Pantaleo	23	
10	FUCCI	Saverio	8		27	LORUSSO	Gennaro Savino	24	
11	D'AVANZO	Micaela	9		28	MAGLIANO	Francesca	25	
12	MARCHIO-ROSSI	Lorenzo	10		29	ALITA	Stefania	26	
13	BRUNO (CoR)	Giovanna	11		30	SGARAMELLA	Antonio	27	
14	LULLO	Francesco	12		31	LEONETTI	Savina		4
15	POLLICE	Francesco	13		32	CORATELLA	Michele	28	
16	VURCHIO	Giovanni	14		33	FORTUNATO	Sabino	29	
17	DI NOIA	Luigi	15						

Presiede l'Avv. Pasqua di PILATO in qualità di Presidente del C.C..

Partecipa il Segretario Generale dr. Giuseppe BORGIA che esercita le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

La Presidente invita i Consiglieri presenti a deliberare in ordine all'argomento indicato in oggetto:

La seduta è pubblica.

- Sono presenti gli Assessori Comunali: Avv. Luigi DEL GIUDICE, Dr. Gianluca GRUMO, Rag. Giuseppe RAIMONDI, avv. Michele LOPETUSO, Rosangela arch. LAERA, SIG. Antonio SGARAMELLA e avv. Paola. ALBO..
- Sono presenti, altresì, il dott. Diego MAZZOTTA (Dirigente Finanziario), sig.ra Rosa DE BLASIIS (Funzionario Responsabile Tributi) e avv. Giuseppe DE CANDIA (Resp. Advocatura comunale)

Il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Pasqua di PILATO, prosegue nei lavori odierni passando ad introdurre la discussione sull'argomento iscritto al punto nr. 6 dell'O.d.g., come da convocazione N.0025577/2017 del 24/03/2017, relativo a: **"Imposta Municipale Propria – Aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2017"** e dà lettura della proposta emendativa di natura tecnica, presentata dall'Ufficio con nota prot. 0024894 del 22/03/2017, **tendente ad inserire al punto 3) del dispositivo**, dopo il prospetto relativo alle aliquote IMU, le seguenti specificazioni: "

- *sono esenti gli immobili di cui all'art. 9, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011 e, in particolare, sono esenti tutti i terreni agricoli ed i fabbricati rurali strumentali ricadenti nel territorio del Comune di Andria, così come previsto dall'art. 1, comma 13, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016)";*
- *relativamente ai valori di riferimento per le aree edificabili per l'anno 2017 si rimanda ai valori di cui all'allegato n.1;*

Quindi ottiene la parola il Sindaco avv. Nicola GIORGINO per la relazione sul proposto provvedimento.

Si dà atto che rientra in aula il consigliere avv. Davide FALCETTA e l'assessore dott.ssa BONOMO. Sono presenti in aula nr. 30 consiglieri comunali.

Il dibattito prosegue con gli interventi dei consiglieri DI BARI Daniela, DI PILATO Pietro e VURCHIO Giovanni.

Si dà atto che nel corso degli interventi si allontana il cons. SGARAMELLA Antonio, per cui sono presenti in aula nr. 29 consiglieri comunali.

Il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Pasqua di PILATO, accertato che non vi sono altre richieste di intervento, pone in votazione la **proposta emendativa di cui al prot. 24894/2017**, che registra l'approvazione maggioranza, con **nr. 20 voti favorevoli** (Giorgino, Di Pilato, Fisfolo, Miscioscia, Marmo, Fucci, D'avanzo, Bruno G. (Cor), Lullo, Pollice, Di Noia, Miccoli, Zinni, Falcetta, Chieppa, Merafina, Di Vincenzo, Lorusso, Magliano, Alita), **n. 9 voti contrari** (Coratella V. Di Pilato, Marchio Rossi, Vurchio, Vitanostra, Bruno G. (Prog. Andria), Di Bari, Coratella M. e Fortunato) **accertati per alzata di mano**;

Di seguito il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Pasqua di PILATO, pone in votazione il provvedimento come modificato per effetto degli emendamenti testè approvati, che registra la stessa approvazione a maggioranza, con **nr. 20 voti favorevoli** (Giorgino, Di Pilato, Fisfolo, Miscioscia, Marmo, Fucci, D'avanzo, Bruno G. (Cor), Lullo, Pollice, Di Noia, Miccoli, Zinni, Falcetta, Chieppa, Merafina,, Di Vincenzo, Lorusso, Magliano, Alita), **n. 9 voti contrari** (Coratella V. Di Pilato, Marchio Rossi, Vurchio, Vitanostra, Bruno G. (Prog. Andria), Di Bari, Coratella M. e Fortunato) **accertati per alzata di mano**;

Infine pone in votazione la immediata eseguibilità del provvedimento.

L'esito di tale ultima votazione registra l'approvazione a maggioranza, con **nr. 20 voti favorevoli** (Giorgino, Di Pilato, Fisfolo, Miscioscia, Marmo, Fucci, D'avanzo, Bruno G. (Cor), Lullo, Pollice, Di Noia, Miccoli, Zinni, Falcetta, Chieppa, Merafina, Di Vincenzo, Lorusso, Magliano, Alita), **n. 9 voti contrari** (Coratella V. Di Pilato, Marchio Rossi, Vurchio, Vitanostra, Bruno G. (Prog. Andria), Di Bari, Coratella M. e Fortunato) **accertati per alzata di mano**

La relazione e gli interventi sono da allegarsi a parte.

Per l'effetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011.

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione del 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2017 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Preso atto che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019 è stato differito al 31.03.2017, così come stabilito dall'art. 5, comma 11, del D.L. n. 244 del 30.12.2016 (G.U. n. 304 del 30.12.2016) cosiddetto *“Decreto Milleproroghe”*, convertito, con modificazioni, in Legge n. 19 del 27.02.2017;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2017, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota dell'IMU;
- b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2016, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Aliquote IMU anno 2016

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7 una per tipologia)	esente
abitazioni principali catastalmente classificate nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze, una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata anche se iscritte al catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	4,0 per mille
Altri immobili	8,6 per mille
Altri immobili (aree fabbricabili)	8,6 per mille
Altri immobili (classificati in categoria catastale D)	7,6 per mille (allo Stato) 1,0 per mille al Comune

Detrazioni IMU anno 2016

per l'abitazione principale e relative pertinenze e per le unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP - per i quali è applicabile la sola detrazione e non anche l'aliquota ridotta per abitazione principale - (comma 10, art. 13 - D.L. n. 201 del 2011 convertito e ss.mm.ii.):

- detrazione base € 200,00, *dando atto che, ai sensi del comma 10, art. 13 - D.L. n. 201 del 2011 così come convertito dalla legge n. 214/2011, dal 1° gennaio 2014, non è più applicabile l'ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni.*

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2016, della perdita di gettito derivante dalle disposizioni agevolative contenute nella legge n. 208/2015 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2017 ammonta a €. 14.800.000,00

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di

pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. *A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Ritenuto quindi di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazioni IMU deliberate per l'anno 2016 in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi;

Dato atto, altresì, che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 06.12.2011 n. 201, conv. con modifiche dalla Legge n. 214/2011;

- la Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- la Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017);
- lo Statuto dell'Ente;
- il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;
- il regolamento di contabilità dell'Ente;
- la Deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 29.04.2016 avente ad oggetto “*Imposta Municipale propria – Aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2016*”;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 1° e 3° commissione consiliare permanente, rispettivamente, in data 23/03/2017 e 17/03/2017, registrando il parere favorevole;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Dirigente incaricato del Settore 6° “Programmazione Economico Finanziaria – Tributi – Politiche Comunitarie – Partecipazioni Societarie – Risorse Umane”, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 *bis*, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

A maggioranza, con voti con nr. 20 voti favorevoli (*Giorgino, Di Pilato, Fisfolà, Miscioscia, Marmo, Fucci, D'Aavanzo, Bruno G. (Cor), Lullo, Pollice, Di Noia, Miccoli, Zinni, Falcetta, Chieppa, Merafina, Di Vincenzo, Lorusso, Magliano, Alita*), **n. 9 voti contrari** (*Coratella V. Di Pilato, Marchio Rossi, Vurchio, Vitanostra, Bruno G. (Prog. Andria), Di Bari, Coratella M. e Fortunato*), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare per l'anno 2017, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2016 con atto consiliare n. 17 del 29.04.2016;
3. e, per l'effetto, di **stabilire** le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2017 nelle seguenti misure:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7 una per tipologia)	esente
abitazioni principali catastalmente classificate nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze, una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata anche se iscritte al catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	4,0 per mille
Altri immobili	8,6 per mille
Altri immobili (aree fabbricabili)	8,6 per mille
Altri immobili (classificati in categoria catastale D)	7,6 per mille (allo Stato) 1,0 per mille al Comune

Detrazioni IMU

per l'abitazione principale e relative pertinenze e per le unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP - per i quali è applicabile la sola detrazione e non anche l'aliquota ridotta per abitazione principale - (comma 10, art. 13 - D.L. n. 201 del 2011 convertito e ss.mm.ii.):

- detrazione base € 200,00, *dando atto che, ai sensi del comma 10, art. 13 - D.L. n. 201 del 2011 così come convertito dalla legge n. 214/2011, dal 1° gennaio 2014, non è più applicabile l'ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni.*
 - sono esenti gli immobili di cui all'art. 9, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011 e, in particolare, sono esenti tutti i terreni agricoli ed i fabbricati rurali strumentali ricadenti nel territorio del Comune di Andria, così come previsto dall'art. 1, comma 13, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016)";
 - relativamente ai valori di riferimento per le aree edificabili per l'anno 2017 si rimanda ai valori di cui all'allegato n.1;
4. di stimare in € 14.800.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
 5. di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2017;
 6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2017 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);

IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre,

A maggioranza con nr. 20 voti favorevoli (*Giorgino, Di Pilato, Fisfolà, Miscioscia, Marmo, Fucci, D'Avanzo, Bruno G. (Cor), Lullo, Pollice, Di Noia, Miccoli, Zinni, Chieppa, Merafina, Di Vincenzo, Lorusso, Magliano, Alita, Sgaramella*) e **n. 9 voti contrari** (*Coratella V. Di Pilato, Marchio Rossi, Vurchio, Vitanostira, Bruno G. (Prog. Andria), Di Bari, Coratella M. e Fortunato*), espressi per alzata di mano, con separata votazione;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Pasqua di PILATO prosegue i lavori consiliari odierni passando ad introdurre l'argomento iscritto al punto 7) dell'O.d.G. , come da convocazione prot. n. N.0025577/2017 del 24/03/2017.

AREE EDIFICABILI RICADENTI IN ZONA B - C - C1,2,3 di P.d.E. - D - E
TABELLA RIASSUNTIVA del VALORE per €/mq. attualizzato al 1° gennaio 2015

N°	Sottozona P.R.G.	Destinazione zona	Tipo intervento prescritto	MICROZONE I.C.I. - Valori venali medi (arrotondati per eccesso a €, 0,05) attualizzati al 01 gennaio 2015													
				1		2		3		4		5		6		7	
				(colore viola - 1,20)		(colore azzurro - 1,10)		(colore azzurro - 1,00)		(colore grigio - 0,90)		(colore verde - 0,80)		(colore verde - 0,70)		(colore giallo - 1,20)	
				ante ⁽¹⁾ (v. legenda)	dopo ⁽²⁾ o diretto (v. legenda)	ante ⁽¹⁾ (v. legenda)	dopo ⁽²⁾ o diretto (v. legenda)	ante ⁽¹⁾ (v. legenda)	dopo ⁽²⁾ o diretto (v. legenda)	ante ⁽¹⁾ (v. legenda)	dopo ⁽²⁾ o diretto (v. legenda)	ante ⁽¹⁾ (v. legenda)	dopo ⁽²⁾ o diretto (v. legenda)	ante ⁽¹⁾ (v. legenda)	dopo ⁽²⁾ o diretto (v. legenda)	ante ⁽¹⁾ (v. legenda)	dopo ⁽²⁾ o diretto (v. legenda)
			consentito	€/mq.	€/mq.	€/mq.	€/mq.	€/mq.	€/mq.	€/mq.	€/mq.	€/mq.	€/mq.	€/mq.	€/mq.	€/mq.	€/mq.
1 A/1		Centro Storico															
2 A/2		Aree interne di valore storico - ambientale															
3 A/3		Edifici sparsi di valore storico - ambientale															
4 B/1,2 - Città		di impianto consolidato	diretto		709,93		650,76		591,38		532,46		473,29				
5 B/3,4		di completamento	diretto		654,69		600,14		545,55		491,04		436,48				
6 B/3,4		di completamento (aree libere)	P.d.L.	477,41		437,67		397,87		358,12		318,38					
7 B/5		di completamento	diretto				537,84		488,91				391,12		342,31		
8 B/5		di completamento (aree libere)	P.d.L.				265,01		238,58			212,09		185,59			
9 B/3 di recupero aree libere/ins.abusivi		P.P. Comunale					23,31		90,05		21,00	81,05	18,68	72,05	16,37	63,05	
10 B/1,2 - Montegrosso		di impianto consolidato	diretto						381,56								
11 C/1		residenziali	P.d.L.					35,12	87,49	31,62	60,74	28,12	54,05	24,62	47,30	21,12	40,49
12 C/2		residenziali miste	P.d.L.					41,37	79,99			33,12	64,05				
13 C/3		residenziali estensive	P.d.L.			14,43	25,75	13,06	23,37	11,81	21,06	10,50	18,75	9,19	16,37	7,87	14,06
14 C/3 - Montegrosso		residenziali estensive	P.d.L.					13,06	23,37							7,87	14,06
15 C/1 P.d.F.		167 N-O Monticelli	P.d.L. Comunale					9,37				7,56					
16 C/2 P.d.F. (1)		167 Ovest - S. Valentino	P.d.L. Comunale					9,37						6,62			
17 C/3 P.d.F.		167 Nord	P.d.L. Comunale					9,37				7,56					
18 D/1		aree per industrie	P.d.L. - A.d.P.					33,34	63,61			26,68	50,93	23,31	44,55		
19 D/2 (1)		aree per l'artigianato	P.d.L. - A.d.P.					19,75	36,68			15,87	29,37			11,87	22,06
20 D/3		aree traf. prodotto pericolo	P.d.L. - A.d.P.					18,31	33,81	16,50	30,43			12,81	23,68	11,06	20,31
21 D/4		aree fieristiche	P.d.L.					9,00	15,12							5,44	9,12
22 D/5		aree dest. terziario direzionale	P.d.L.	30,74	58,11			25,62	48,43	23,12	43,62	20,56	38,81	17,93	33,93		
23 D/6 - D/8 S.S.170		aree spec. attività turistiche	P.d.L.			4,06	5,00	3,69	4,50	3,31	4,12						
24 D/6 - Montegrosso		aree spec. attività turistiche	P.d.L.					3,69	4,50	3,31	4,12			2,81	3,19		
25 D/7		aree attività turistico-ricettive	diretto						4,50								
26 D/8		aree a vocazione turistica	P.d.L.			4,06	5,00	3,62	4,50			2,94	3,69	2,81	3,19		
27 F - Città		Aree di uso pubblico integrati						4,12		3,75		3,31				2,81	
28 F - Montegrosso		Aree di uso pubblico generale						4,12									
29 F/1		Zone pubbliche per l'istruzione						4,12				3,31					
30 F/2		Zone pubbliche per attrezzature religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative per pubblici servizi						4,12		3,75		3,31		2,94		2,81	
31 F/3,1		Zone pubbliche a verde pubblico di quartiere						4,12		3,75		3,31		2,94			
32 F/3,2		Verde di deposito e verde privato (macchie)						4,12		3,75		3,31		2,94			
33 F/4		Zone di interesse pubblico destinate a parcheggi, facoltà, impianti, a uso						4,12				3,31		2,94		2,81	
34 F/5		Zone per l'istruzione media - università						4,12				3,31		2,94			
35 F/6		Zone per attrezzature sanitarie e ospedaliere						4,12				3,31					
36 F/7		Parco urbano turistico						4,12						2,94		2,81	
37 F/8,1		Zone per verde pubblico attrezzato e attrezzature sportive						4,12						2,94		2,81	
38 F/8,2		Zone per attrezzature ricreative						4,12				3,31					
39 F/8,3		Zone cimiteriali															
40 F/9		Zone ferroviarie e ferrovie metropolitane						4,12						2,94		2,81	
41 F/10		Zone da edifici a ellipso						4,12				3,31		2,94			
42 F/11		Zone per acquedotti						4,12						2,94			
43 F/12		Zone pubbliche di interesse regionale						4,12						2,94			

Legenda

Note

- P.d.L. = piano di lottizzazione;

- I valori venali dattiloscritti in cursivo di colore blu nella microzona I.C.I. a 3, rappresentano solo il valore base per determinare i valori delle microzone presenti con i relativi coefficienti di incremento e di decremento.

- P.P. = piano particolareggiato;

(1) Valore da assumere sino alla data di stipula della convenzione di uno strumento urbanistico esecutivo.

- P.R. = piano di recupero;

(2) Valore da assumere dalla data di stipula della convenzione di uno strumento urbanistico esecutivo fino alla denuncia al Catasto urbano delle unità immobiliari realizzate.

- A.d.P. = accordo di programma;

(3) Valore venale da assumere solo per le aree esterne al piano di recupero approvato.

- E = prefontinato all'esproprio.

(4) Il comparto D2/1 (Zona P.I.P.) è stato escluso dalla valutazione, poiché trattasi di area già espropriata.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Pasqua di PILATO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Giuseppe BORGIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n° _____

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che, della presente deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e della L. n. 69 del 18.06.2009.

Dalla Residenza Municipale, li 06 APR. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

dr. Giuseppe BORGIA

